

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 215/2002 sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

(2006/714/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 215/2002, del 28 gennaio 2002 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), di cui al codice NC 7202 70 00 («prodotto in esame»). L'aliquota del dazio antidumping è del 22,5 %.
- (2) La Commissione è stata informata di una modifica delle condizioni di mercato avvenuta dopo il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000) che potrebbe giustificare la sospensione delle misure attualmente in vigore, in conformità all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha esaminato se tale sospensione fosse giustificata.

B. MOTIVAZIONE

- (3) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che, nell'interesse della Comunità, le misure antidumping possano essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considera-

zione. A norma del medesimo articolo 14, paragrafo 4, le misure antidumping in questione possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

- (4) Eurofer, a nome di numerosi utilizzatori del prodotto in esame, ha affermato che nel periodo successivo all'inchiesta le condizioni di mercato sono cambiate. I denunziati dell'inchiesta iniziale e altri produttori comunitari del prodotto in esame, rappresentati da Euroalliages, hanno commentato queste affermazioni ed ha avuto luogo uno scambio di opinioni contrastanti.
- (5) In seguito all'adozione definitiva delle misure nel febbraio 2002, le importazioni cinesi sono diminuite considerevolmente. Le statistiche di Eurostat indicano un calo da circa 12 000 t nel 2001 all'assenza totale di importazioni nel periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006. Euroalliages ha calcolato un grado maggiore di penetrazione, con importazioni che superano le 1 000 t basandosi sull'affermazione che certe importazioni dichiarate originarie dei Paesi Bassi sarebbero in realtà cinesi. In ogni caso, anche alla luce di questa supposizione, è evidente il calo incisivo di penetrazione delle importazioni.
- (6) Le importazioni da altri paesi terzi sono invece aumentate da circa 2 700 a 10 700 t, compensando parzialmente il calo delle importazioni cinesi. Il consumo è aumentato del 14 %.
- (7) Nella Comunità i prezzi di mercato sono aumentati da circa 8 EUR/kg nel PI iniziale a circa 80 EUR/kg nel 2005 e ammontano a circa 60 EUR/kg nel 2006. Queste tendenze possono essere constatate anche sui maggiori mercati del mondo.
- (8) Oltre ai fattori indicati dalle parti, il motivo principale di quest'aumento dei prezzi sembra essere la mancanza di capacità di arrostimento, vale a dire di capacità di trasformare il concentrato di molibdeno in ossido di molibdeno (in seguito convertito in ferro molibdeno). Questo fattore determinante spiega in larga misura gli aumenti di prezzo e lo squilibrio tra domanda e offerta generati sul mercato comunitario. In base alle informazioni presentate, pare che la mancanza di capacità di arrostimento sarà probabilmente superata nel 2007 con l'entrata in funzione di una nuova capacità.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 35 del 6.2.2002, pag. 1.

- (9) Per quanto riguarda l'industria comunitaria, va notato che la sua situazione è migliorata in seguito all'istituzione delle misure. Le vendite e i volumi di produzione sono aumentati rispettivamente del 25 % e 5 %, raggiungendo una quota di mercato del 26 % circa. Anche la redditività è migliorata. Sebbene non abbia raggiunto in modo costante il livello di redditività normale del 5 % stabilito dall'inchiesta iniziale, l'industria comunitaria ha comunque guadagnato fino a 5 punti percentuali, diventando redditizia.
- (10) I prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi hanno seguito la stessa tendenza al rialzo descritta sopra, il che indica che in caso di sospensione delle misure è improbabile che diminuiscano a breve termine in misura tale da far riemergere il pregiudizio.
- (11) Non sono state riscontrati elementi che indichino che la sospensione non sarebbe nell'interesse comunitario.

C. CONCLUSIONI

- (12) In conclusione, dati il carattere temporaneo della modifica delle condizioni di mercato e, in particolare, l'elevato livello dei prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell'inchiesta iniziale, nonché l'asserito squilibrio tra domanda e offerta del prodotto in esame, si ritiene che sia improbabile che il pregiudizio connesso con le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC riemerga a seguito della sospensione delle misure. Si propone pertanto di sospendere le misure in vigore per un periodo di nove mesi, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (13) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all'industria comunitaria la sua intenzione di sospendere le misure antidumping vigenti, dandole la possibilità di presentare osservazioni. L'industria comunitaria non si è opposta a tale sospensione.

- (14) La Commissione ritiene pertanto che sussistano tutti i requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per sospendere il dazio antidumping istituito sul prodotto in esame. Il dazio antidumping istituito con il regolamento n. 215/2002 deve pertanto essere sospeso per un periodo di nove mesi.
- (15) La Commissione seguirà l'evoluzione delle importazioni e dei prezzi del prodotto in esame. Qualora dovesse verificarsi, in qualunque momento, la ripresa di maggiori volumi d'importazioni del prodotto in esame dalla RPC a prezzi di dumping, con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria, la Commissione ripristinerà il dazio antidumping abrogando la presente decisione di sospensione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferromolibdeno, di cui al codice NC 7202 70 00, originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 215/2002 del Consiglio, è sospeso per un periodo di nove mesi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione